

entra nel merito della Bindi *ter* che, in un certo senso, in alcuni punti viene contraddetta.

L'onorevole Di Capua ha sostenuto che, probabilmente, dovremo rivedere le finalità del rapporto esclusivo. Noi siamo d'accordo nel rivedere tali finalità che, però, qui vengono messe fortemente in gioco; ciò va detto chiaramente. Il rapporto esclusivo in questo caso viene messo fortemente in gioco, perché è giusto — come ha detto il ministro in precedenza ed io sono d'accordo con lui su questo — che le funzioni di un direttore scientifico, il rapporto che esso deve avere con gli enti di ricerca biomedica, sia un rapporto particolare e importantissimo — come affermava anche il collega Conti — che spesso comporta l'esclusività. Non si può negare però che l'importanza dei collegamenti di questi enti con le università e gli enti ospedalieri grandi sia fondamentale per lo sviluppo della ricerca scientifica e medica in Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Conti. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Colgo l'occasione per dire che l'emendamento 3.20 del Governo nella nuova formulazione non è come il precedente: è stato modificato e non credo che il decreto legislativo n. 517 del 1999, qui citato, abbia la stessa configurazione del decreto attuativo del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Mi pare quindi che le cose non siano come erano nella seduta precedente e che vi sia stato un « ritorno indietro ». Qualcosa è stato cambiato, ma resta comunque sempre il problema del rapporto esclusivo, inteso in due diversi modi. Questo è già qualcosa !

Per rispondere al mio collega, vorrei dire che credo che il direttore scientifico debba avere una funzione esclusiva nello svolgimento del suo compito, che è quello della ricerca e dell'applicazione della ricerca sul malato. Questo discorso relativo allo svolgimento di quel compito non può essere accomunato ad altri lavori; non

perché il direttore scientifico non sia in grado di farlo, ma perché potrebbe entrare in contrasto con altri interessi. Ad esempio, una scoperta e uno studio che si fanno in questo istituto possono essere concorrenziali rispetto ad una consulenza che si ottiene « come libertà di professione » da parte di un istituto concorrente, anche straniero o di un'azienda magari del farmaco straniera.

Questo è il discorso dell'esclusività del rapporto: è un'esclusività del rapporto perché la ricerca è destinata ad essere copiata, così come purtroppo molti istituti italiani copiano ricerche altrui, senza avere scoperto nulla ! Io credo che un istituto scientifico debba « ricercare » la scienza e che non possa « ricercare » i contratti ! Questa è la differenza che intendevo evidenziare.

Il mio resta un concetto utopistico ? Credo di no, perché tutte le nazioni avanzate — a partire dagli Stati Uniti d'America — applicano rigidamente e senza alcuna « fuga per la tangente » questo principio: il rapporto esclusivo vale anche per i ricercatori *part time*. Tutti i ricercatori italiani, che hanno fatto pratica negli Stati Uniti d'America, hanno avuto dei contratti esclusivi per un anno, due anni o tre anni. Non è vero quindi che questo sia un concetto di libertà per migliorare la ricerca, ma è un concetto che invece non garantisce la libertà e il progresso della ricerca.

A questo proposito, anche considerando la posizione di *rebound* del Governo, dichiaro che i deputati del gruppo di Alleanza nazionale si asterranno nella votazione di questo emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.20 del Governo (*Nuova formulazione*), accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	281
<i>Votanti</i>	254
<i>Astenuti</i>	27
<i>Maggioranza</i>	128
<i>Hanno votato sì</i>	232
<i>Hanno votato no</i>	22

Sono in missione 56 deputati).

Avverto che l'emendamento Cè 3.11 è formale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Conti 3.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cè. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Intervengo ancora una volta per chiedere un chiarimento al Governo: onorevole Rocchi, spero veramente che lei in questo caso trovi doveroso rispondermi.

Mi sembra che dai discorsi fatti fino ad ora risulti evidente — anche dal discorso fatto la settimana scorsa dal professor Veronesi — che la posizione del Governo sia quella di sostenere per il direttore scientifico la possibilità di svolgere la propria attività in un regime di non esclusività. Credo che su questo siamo d'accordo, sottosegretario.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE (*ore 12,15*)

ANTONIO SAIA. No, no!

ALESSANDRO CÈ. Onorevole Saia, lei non è d'accordo con me: potrà intervenire dopo ed esprimere la sua opinione!

La posizione espressa dal professor Veronesi è stata la seguente: che il direttore scientifico non abbia attività esclusiva. Ciò risulta chiaramente dal resoconto stenografico e, se oggi non viene fatta una smentita dal Governo, la posizione ufficiale è questa!

Vorrei porre una domanda, visto che questo nuovo emendamento sembra aver assicurato quelle frange della maggio-

ranza, l'onorevole Cossutta e molte altre, che invece vorrebbero il contrario ...

GIUSEPPE FIORONI, *Relatore*. Su quale emendamento stai parlando?

ALESSANDRO CÈ. ... in generale.

GIUSEPPE FIORONI, *Relatore*. Ma come in generale? Non si può parlare in generale!

ALESSANDRO CÈ. Sull'emendamento Conti 3.6.

GIUSEPPE FIORONI, *Relatore*. Su quale emendamento parla?

ALESSANDRO CÈ. Voglio un chiarimento dal Governo e sto parlando sull'emendamento Conti 3.6.

DOMENICO VOLPINI. Voglio? Desidererei!

ALESSANDRO CÈ. Desidererei, giusto!

Vorrei far presente che la legge n. 517 del 1999, che disciplina i rapporti per gli universitari, all'articolo 5, comma 7, recita: «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva degli universitari è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di incarichi di direzione, di struttura, nonché dei programmi di cui al comma», e segue l'indicazione della norma. Come è compatibile la norma che voi avete scritto e che, lo ripeto, dovrebbe sostenere, come ha sostenuto in quest'aula il professor Veronesi, la non esclusività della professione, con il comma 7 dell'articolo 5 della legge vigente n. 517 del 1999? Infatti, se su questo non date una risposta devo desumere solo e unicamente che il Governo non sa fare altro che pasticci. Su questo argomento bisogna essere assolutamente chiari, per cui chiedo vivamente di dare una risposta a questo quesito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Conti 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la Commissione V (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	267
<i>Maggioranza</i>	134
<i>Hanno votato sì</i>	92
<i>Hanno votato no</i>	175

Sono in missione 56 deputati).

Onorevole Baiamonte accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 3.16?

GIACOMO BAIAMONTE. No, signor Presidente lo mantengo e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO BAIAMONTE. Signor Presidente, è importante trovarsi nella condizione di conoscere il tipo di ricerca e quindi le persone e i ricercatori che si devono occupare della ricerca stessa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Baiamonte 3.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	259
<i>Votanti</i>	245
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	123
<i>Hanno votato sì</i>	74
<i>Hanno votato no</i>	171

Sono in missione 56 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cè 3.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	260
<i>Votanti</i>	257
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	129
<i>Hanno votato sì</i>	81
<i>Hanno votato no</i>	176

Sono in missione 56 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Conti 3.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di votare.

Onorevole Vito, onorevole Pisanu, dato che siete in aula, potete votare? Siamo sull'orlo della mancanza del numero legale.

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare...

MAURA COSSUTTA. I colleghi ci sono!

MARIDA BOLOGNESI, *Presidente della XII Commissione*. I colleghi del gruppo della Lega nord non hanno votato!

PRESIDENTE. La Camera non è in numero legale per 14 deputati. I colleghi presenti che non hanno partecipato al voto non sono sufficienti per il raggiungimento del numero legale: ho insistito a lungo nell'invitare i colleghi a votare e ho anche contato i presenti.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, apprezzate le circostanze, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 14,30 con lo svolgimento delle interpellanze urgenti.

La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa alle 14,30.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, il deputato Danieli è in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze urgenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Associazioni autorizzate allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Manzione n. 2-02857 (*vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1*).

L'onorevole Manzione ha facoltà di illustrarla.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, signor ministro, come tutti sappiamo, il 31 ottobre dello scorso anno è stato pubblicato l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di cui alla legge n. 476 del 1998. In particolare, l'istruttoria delle domande è stata curata, presso il dipartimento degli affari sociali dalla commissione per le adozioni internazionali che, a fronte di ottantaquattro do-

mande presentate, ha provveduto ad autorizzare quarantacinque associazioni. Il dato sorprendente — è soltanto il primo — è che fra le associazioni autorizzate dalla commissione solo tre hanno sede in regioni meridionali, mentre tutte le altre hanno sede nel centro-nord d'Italia. Tra breve, in sede di replica, vedremo che proprio sul dato territoriale è sorta qualche polemica.

A parte la vessazione geografica, alla quale facevo riferimento poc'anzi, sembrerebbe che alcune delle associazioni escluse avessero sostanzialmente gli stessi requisiti, se non maggiori, di altre che invece sono state autorizzate, lasciando accreditare un'ipotesi di discrezionalità discutibile che meriterebbe un approfondimento. Numerosissime proteste si sono levate nella società civile, da parte delle associazioni di categoria, fino al punto — e mi sembra incontestabile — che la Commissione affari sociali ha ritenuto opportuno approvare la risoluzione n. 7-00997, nella quale venivano precisati i limiti della normativa e veniva indicato un criterio interpretativo conforme a quanto stabilito dalla legge. La necessità di arrivare ad una risoluzione della XII Commissione è segno evidente che il lavoro svolto dalla commissione si era allontanato, in qualche modo, dai canoni accreditati dalla normativa.

Occorre dire che la normativa vigente — mi riferisco al decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del dicembre 1992 — dà la possibilità di chiedere un riesame della domanda alle associazioni che non abbiano ottenuto l'autorizzazione in prima istanza. Tuttavia, a quanto risulta all'interpellante, sembrerebbe che l'orientamento della commissione *medio tempore* non sia cambiato, nel senso che resta improntato ad un criterio di chiusura complessiva e non solo geografica nei confronti del Mezzogiorno. L'aspetto più antipatico è che, comunque, si sia fatto spirare il termine di trenta giorni fissato dalla normativa, interpretandolo come termine meramente ordinatorio e non perentorio — benché non sia scritto nella legge — vanificando la possibilità di im-

pugnare dinanzi agli organi di giustizia amministrativa il primo diniego, vale a dire il primo parere contrario della commissione. La preoccupazione è che per certi versi nella commissione sia prevalsa la volontà di privilegiare l'interesse di quelle associazioni che erano tecnicamente ben supportate, probabilmente perché portatrici di interessi professionali ben definiti, danneggiando o, meglio, non privilegiando il dato umano e volontaristico naturalmente esistente in altre associazioni che, proprio perché vedevano predominanti i due aspetti umano e volontaristico, probabilmente non erano dotate di strutture e di supporti materiali adeguati, dimenticando che nelle adozioni sono coinvolti diritti primari di minori e famiglie molto spesso economicamente deboli e certamente psicologicamente fragili, che pertanto, oltre che della professionalità asettica o delle strutture tecnicamente ineccepibili, che possono costituire un patrimonio da acquisire strada facendo, abbisognano soprattutto di un intervento solidaristico e volontario, sicuramente mai disgiunto dalla offerta di un servizio tecnicamente adeguato.

In conclusione, secondo me si rischia di compromettere l'offerta di servizi adeguati da parte di strutture comunque qualificate, determinando assurde situazioni di monopolio geografico che, di fatto, comportano una carenza di risposte, con una sensibile riduzione di efficienza dell'intero sistema preposto alle adozioni internazionali.

Detto questo, chiedo al ministro quali urgenti iniziative si intendano adottare per evitare che anche nella delicatissima fase del riesame ci si possa trovare al cospetto di valutazioni obiettivamente molto discutibili, tant'è vero che, come dicevo in premessa, è stata necessaria l'approvazione di una risoluzione che per certi versi, signor ministro, mi risulta non essere stata molto « digerita », per così dire, da colui che coordinava o coordina la commissione: senza mezzi termini mi riferisco al presidente della commissione per le adozioni internazionali, dottor Fadiga.

Chiedo poi se, sulla base di ciò che è successo, i ministri direttamente interessati all'argomento — perché l'interpellanza è rivolta a lei, signor ministro Turco, ma anche al ministro della giustizia Fassino — non intendano esercitare comunque i propri poteri ispettivi e di verifica *in itinere*, poiché sappiamo che le nomine sono sempre improntate ad un rapporto fiduciario e che la commissione deve dar conto di ciò che fa non rispetto a parametri generici, ma rispetto all'applicazione della legge ed al perseguimento dei risultati che la normativa si prefiggeva.

In questa logica chiedo se non sia opportuno disporre un'indagine sia per verificare quale sia stata l'attività istruttoria della commissione, sia per sgombrare il campo da tanti equivoci e dubbi operando un raffronto comparativo in relazione ai requisiti tra associazioni che hanno ottenuto l'autorizzazione ed altre che non l'hanno ottenuta. Alla fine di questo percorso, che ci sembra doveroso proprio per la posta in palio, qualora certe doglianze risultassero fondate, chiedo se non risulterebbe, più che opportuno, necessario revocare il rapporto fiduciario nei confronti di chi dirigeva o dirige quella commissione, come ci dirà fra poco il ministro.

PRESIDENTE. Il ministro per la solidarietà sociale ha facoltà di rispondere.

LIVIA TURCO, Ministro per la solidarietà sociale. Signor Presidente, la commissione per le adozioni internazionali è un organismo autonomo che è tenuto ad attuare gli indirizzi espressi nella legge e nel regolamento ed io ho ritenuto di dovermi attenere allo scrupoloso rispetto dell'autonomia della commissione stessa.

Ciò non significa che sia mancata un'adeguata valutazione o che non vi sia stata assunzione di responsabilità. Nella riunione di insediamento della commissione e di designazione del presidente Fadiga — persona sollecitata al ministro da più parlamentari — l'unico indirizzo che espressi e sul quale mi raccomandai, oltre all'attenzione per le disposizioni

della legge (perché la commissione ha il dovere di attuare la legge e il regolamento), riguardava un'attuazione che garantisse pari opportunità sul territorio. Conoscendo bene le disparità dei servizi sociali sul territorio, ho chiesto di evitare che anche per un tema così delicato si verificasse una disparità di opportunità.

Onorevole Manzione, non solo condivido molto le sue osservazioni ma queste fin dall'inizio mi hanno indotto a rivolgere sollecitazioni alla commissione. Aggiungo che quella che lei chiama « vessazione geografica » è la conseguenza di un minor numero di enti con sede principale nelle regioni meridionali autorizzati ad operare ai sensi della legge n. 476 del 1998. Gli enti autorizzati sono quattro, non tre; il numero delle domande degli enti aspiranti all'ottenimento delle autorizzazioni risultavano in ogni caso di gran lunga in numero inferiore rispetto a quello degli enti del centro e del settentrione (un terzo di domande nel sud e il resto al centro-nord).

Si possono avanzare critiche in ordine all'attività della commissione ma non credo che le si possa imputare un atteggiamento preconcepito nei confronti del Mezzogiorno d'Italia, anche perché essa aveva avuto dal ministro, anche alla luce del dibattito parlamentare, un unico netto *input*, che si facesse attenzione alla realtà del meridione per realizzare quelle pari opportunità.

Nella commissione, che è un organismo collegiale rappresentato da persone espresse dai Ministeri, persone di grande competenza nel settore specifico, come risulta dai verbali, ci sono stati discussioni ed approfondimenti su tutti i punti più delicati che sono stati, dunque, affrontati con grande consapevolezza. Le scelte operate sono state collegiali e non del solo presidente.

Inoltre la natura specifica dell'operato degli enti autorizzati, così come risulta dal testo della legge, non consente di suddividere gli enti nelle categorie che lei propone (enti di solidarietà volontaristica ed enti con competenze tecnico-professionali). La legge infatti dispone che sia in

egual misura presente il requisito del *non-profit* e dell'impegno di solidarietà internazionale e quello del possesso di specifiche figure tecnico-professionali. La prestazione degli enti nei confronti delle famiglie è obbligatoria, non eventuale, e per ciò stesso presenta rilevanti elementi di natura pubblicistica. Gli enti autorizzati, in sostanza, svolgono una funzione pubblica.

Per queste ragioni, pur condividendo la preoccupazione per la fase di avvio di questa nuova e complessa disciplina e convinta del fatto che l'albo emanato nello scorso mese di ottobre debba essere aggiornato, ribadisco che chiunque sia alla guida di questo importante e delicato organismo deve con attenzione e coscienza vagliare le domande di autorizzazione e impegnarsi molto in un'attività di formazione e verifica dell'operato degli enti. Onorevole Manzione, credo che lei condivida una preoccupazione che ho espresso anche pubblicamente: l'albo è aperto ed è *in progress*. Io ribadisco un principio molto impegnativo: l'albo va sicuramente corretto ed arricchito, ma in una materia delicata come quella delle adozioni erano prevedibili problemi ed errori. Preferisco un errore sotto il profilo del rigore, piuttosto che si commetta l'errore di autorizzare un ente che non avrebbe i requisiti. La materia, infatti, è molto delicata e davvero c'è stata compravendita di bambini, per cui credo che lo Stato debba garantirsi al massimo sotto tale punto di vista. È meglio, dunque, un eccesso di rigore piuttosto che il contrario. Infatti, un eccesso di rigore può essere corretto (e penso che la commissione debba correggerlo).

Per quanto riguarda i ricorsi, sono state ottantadue le richieste di esame effettuate dalla Commissione e si sta procedendo ad effettuare riesami non cartacei, ma attraverso audizioni dedicate (ovvero, ente per ente) e l'esame della documentazione integrativa ritenuta necessaria e suggerita dalla commissione medesima, proprio per sostenere il comprensibile sforzo organizzativo degli enti aspiranti all'autorizzazione. Tutte le au-

dizioni relative alle richieste di riesame sono state calendarizzate e si concluderanno il 7 marzo prossimo. Alla fine di tale processo si avrà un quadro chiaro e complessivo, che consentirà di valutare molto meglio le nuove autorizzazioni ad operare e, quindi, la possibilità di estenderle a regioni che attualmente registrano una carenza di enti autorizzati.

Raccoglio tutti i suggerimenti per consentire la crescita di enti autorizzati nel Mezzogiorno perché condivido profondamente tale esigenza. Non è giusto che in una parte del paese, in cui i servizi sociali sono già carenti, si verifichi tale ulteriore carenza. Pertanto, al di là e oltre il riesame e la revisione dell'albo, ritengo importante prevedere altre iniziative per istituire enti autorizzati nel Mezzogiorno: si può pensare dunque a molte iniziative, dallo scambio di esperienze tra le varie realtà geografiche al sostegno in termini formativi. Teniamo conto che la legge prevede anche la possibilità di istituire servizi pubblici per le adozioni internazionali. Si sta facendo il riparto delle risorse destinate alle regioni, le quali riceveranno dallo Stato molti fondi per gli interventi sociali: all'interno di tali risorse può essere utile la promozione dei servizi pubblici per le adozioni internazionali.

In ogni caso, vorrei confermare che la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati verrà da noi proposta — d'intesa con il ministro della giustizia — alla commissione; vorrei anche sottolineare che è stata mia cura far presente al presidente della commissione la necessità di offrire ascolto e pazienza a chi gli pone i problemi e di averne (insieme al rigore) anche nel riesame delle domande presentate.

Per completezza di informazione e per obiettività di giudizio, devo dare atto alla commissione di aver svolto un lavoro importante nel rapporto con i giudici minorili e con gli enti autorizzati (al fine di sostenere la loro attività), nonché nella costruzione di rapporti internazionali. Per quanto riguarda il dipartimento degli affari sociali, vorrei ricordare che già lo scorso anno abbiamo stanziato risorse per

le regioni destinate alla formazione finalizzata alle politiche di adozione internazionale e rivolte tanto ai servizi pubblici, quanto alle realtà del *non-profit*.

In conclusione, ritengo che una materia così delicata debba essere affrontata anche in questa sede e valutata nella sua completezza. Una valutazione completa, dunque, segnala problemi ma anche un lavoro serio che è stato portato avanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Manzione ha facoltà di replicare.

ROBERTO MANZIONE. La ringrazio, signor Presidente. Signor ministro, ho ascoltato con grande attenzione la sua risposta e comprendo la difficoltà complessiva, vista la materia e la delicatezza delle questioni che con l'interpellanza sono state poste ad un ministro che è chiamato a rispondere di un organismo che fa naturalmente parte del dipartimento che quel ministro politicamente dirige.

Tuttavia, gli interessi sul campo sono così rilevanti che abbiamo la necessità di essere rigorosi. Non vogliamo alcuna abdicazione rispetto al criterio del rigore, signor ministro. Siamo stati fra i tanti che hanno votato la legge che è stata applicata, con la quale si è invertita una tendenza che vedeva la famiglia al centro di tutto il complesso meccanismo che presidia la normativa sulle adozioni, come se primeggiasse sul campo soltanto l'interesse della famiglia e non, invece, quello del minore in capo al quale vi è il diritto ad avere una famiglia capace di accoglierlo. Abbiamo partecipato come tanti alla elaborazione dei meccanismi che eliminavano certe spinte, comprensibili ma egoistiche, e mettevano al centro il minore.

Si immagini, quindi, se in questa logica non sposiamo quella che è stata la sua battaglia, però rigore non si coniuga con discrezionalità assoluta. Se gli stessi criteri vengono applicati per tutti, si tratta di un principio rigoroso, che possiamo accettare o contestare, ma che incontestabilmente costituisce uno spartiacque al di

là del quale nessuno andrà; quando invece questo spartiacque diventa mobile, fluttuante e si verificano determinate situazioni — io non mi permetto di fare il nome di enti o di associazioni, perché comunque si potrebbe immaginare che venga fatto un discorso politico, mentre la politica in questo caso non c'entra, se non per la funzione più nobile che essa svolge: quella di cercare di prefigurare gli scenari e di dirigere gli accadimenti nella direzione che in qualche modo il legislatore ha voluto indicare — lo scenario cambia.

Detto questo, come lei saprà, signor ministro, vi è stato un dibattito notevole, alto ed aspro, nella XII Commissione, tanto è vero che si è arrivati alla risoluzione. Se tutto fosse andato così come la legge prevedeva, se tutto fosse stato realizzato in maniera rispettosa della normativa, sarebbe stato quanto meno strano che, dopo nemmeno un mese dalla pubblicazione nell'albo delle prime autorizzazioni, nella XII Commissione fosse stata sollevata una questione di questo tipo. Mi riferisco ad interventi specifici, fatti, ad esempio, dalla collega Bolognesi o dalla collega Serafini, soltanto per citare due colleghe molto vicine al suo gruppo e che quindi, naturalmente non possono essere accusate di essere faziose: fanno parte della maggioranza, però non appartengono al mio gruppo né a gruppi dell'opposizione. Ebbene, le onorevoli Bolognesi e Serafini hanno formulato critiche molto più aspre delle mie. Infatti, quando si dice che la selezione effettuata dimostra l'adozione di criteri troppo restrittivi che rischiano di ostacolare l'effettivo funzionamento del sistema, è come dire, al di là della metafora che deve sempre essere in qualche modo utilizzata rispetto ad atti formali, che la commissione per le adozioni internazionali vanifica lo spirito della norma. Considerazioni analoghe valgono per il riferimento alle limitazioni territoriali, che sono assurde al punto che ci si è trovati nella necessità di cercare di porre rimedio a questa discriminazione incredibile e burocratica, in forza della quale il riconoscimento era possibile in

una regione soltanto se l'associazione aveva la sede in quella stessa regione.

Quindi, ancora una volta, signor ministro, quel riferimento, che cercava di essere asettico, non lo era. Si cercava di distinguere il *non-profit* dal resto; immaginavo dei percorsi — mi comprenda — « assistiti » economicamente, che consentano alle associazioni di avere sedi in ogni regione, trattandosi spesso di associazioni che nascono, come lei sa, sulla base di spinte di volontariato e che con grande difficoltà riescono ad avere una sede in alcune regioni. Quando però si opera in modo tale da creare questa discriminazione assurda ed incomprensibile, c'è qualcosa che non va. Lo ripeto, non sono cose che dico io, ma che afferma la presidente della XII Commissione, Marida Bolognesi e che riprende la collega Anna Maria Serafini che è stata la relatrice sulla normativa. Immagino quindi che debba essere riconosciuta alla relatrice, in maniera totale, la capacità di comprendere lo spirito effettivo di una norma.

Anche la critica da me mossa sulla questione del meridione è stata ripresa dall'onorevole Bolognesi, che ha affermato: « I nuovi criteri di idoneità degli enti hanno determinato la quasi completa scomparsa di essi nel meridione d'Italia ». Dobbiamo operare una valutazione sulla base di canoni esterni, perché non abbiamo la possibilità di entrare nel merito specifico; ma quando tutti i canoni esterni danno conto di una situazione obiettivamente molto discutibile, c'è poco da fare.

Per quale motivo sono costretto a dichiararmi completamente insoddisfatto? Lei ha evaso una parte delle mie richieste: mi dispiace, ma devo essere franco e leale, come cerco di essere ogni giorno. Il rigido criterio territoriale adoperato dalla commissione viene immediatamente contestato dalla risoluzione presso la XII Commissione, immaginando un percorso che prevede tre aree territoriali in base al criterio per cui, se c'è un'associazione con sede, ad esempio, a Napoli, è evidente che tale associazione può operare in tutto il Mezzogiorno. Ciò per cercare di rispondere a quanto richiesto dall'utenza e per evitare

di limitare la libertà delle famiglie nella scelta: lei infatti sa benissimo che, proprio per la carenza dei servizi territoriali pubblici, spesso il rapporto fiduciario con l'associazione diventa assolutamente essenziale.

C'è poi un principio che la commissione per le adozioni internazionali non ha proprio considerato, signor ministro: mi riferisco al fatto che vi erano associazioni che avevano in corso domande di adozione. Che tipo di risposta daremo a quelle associazioni che prima avevano la possibilità di completare un percorso e che, all'improvviso, subiscono un provvedimento di diniego? Che risposta daremo a quelle famiglie che avevano cominciato ad avviare un percorso di speranza, che lei conosce, con quelle associazioni? Diremo che si è seguito un criterio di rigore che supera anche il dato concreto non dell'associazione, ma delle aspettative delle famiglie e dei minori?

Come diceva prima quando ha cercato di lasciar comprendere quale fosse il criterio che avrebbe dovuto guidare la commissione per il riesame, avrebbe dovuto esservi un atteggiamento partecipativo che invece è mancato. La verità è che il presidente Fadiga — faccio nomi e cognomi — ha considerato ogni richiesta come una richiesta di giustizia, quasi dovesse celebrare un processo alla fine del quale, in maniera asettica e certamente non partecipativa e dimenticando quali fossero gli interessi, emettere una sentenza, appellabile o meno, ma comunque una sentenza. *In itinere* si è compreso, invece, che il percorso era esattamente quello opposto: c'era bisogno di una maggiore partecipazione della commissione per le adozioni, che sarebbe dovuta servire non a puntare l'indice, ma a far comprendere a quelle associazioni che volevano intraprendere quel percorso quali fossero i meccanismi e gli strumenti, cosa che non c'è stata.

Ecco il criterio di cui parlavo all'inizio: quando asetticamente esistono i mezzi per poter prevedere tutto quello che deve essere previsto, è facile; ma quando vi è la necessità di concorrere affinché tali con-

dizioni siano realizzate, tale disponibilità non vi è più. Allora, signor ministro, lei ed il ministro Fassino avete una grande responsabilità: quella di andare oltre le risposte di facciata e di fornire una risposta che tranquillizzi questa Camera, che ha votato quella legge, e, mi consenta, anche la sua coscienza.

PRESIDENTE. Avverto che, per accordi intercorsi tra il rappresentante del Governo ed il presentatore, lo svolgimento dell'interpellanza urgente Manzione n. 2-02877 è rinviato ad altra seduta.

(Realizzazione di strade a scorrimento veloce in Basilicata)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Boccia n. 2-02852 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 2*).

L'onorevole Boccia ha facoltà di illustrarla.

ANTONIO BOCCIA. Presidente, rinvio al testo dell'interpellanza, in quanto mi interessa sentire la risposta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero ha facoltà di rispondere.

STEFANO PASSIGLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. In relazione alle varie questioni sollevate con l'interpellanza in oggetto si fornisce la seguente risposta.

Per la frana sul progetto 39/60/6057 Nerico-Muro Lucano, fenomeno attualmente in quiescenza, sono allo studio gli interventi più opportuni, anche da parte di una terna di specialisti nominati dal Ministero dell'industria.

Per il completamento del progetto 39/60/6057 Nerico-Muro Lucano sono stati definiti le istruttorie tecniche e gli atti contrattuali.

Il completamento è relativo ad opere in parte necessarie per la conservazione di

quelle già realizzate; il costo dei lavori ammonta a circa 43 miliardi di lire. Le opere di completamento in questione risultano finanziate nell'ambito dei 430 miliardi stanziati con la legge n. 266 del 1997, di rifinanziamento della legge n. 219 del 1981, e concordate tra Ministero dell'industria e regione Basilicata.

Il contenzioso, relativo al completamento in esame, era stato ritirato in sede di atto di sottomissione e successiva recente integrazione del concessionario.

Per l'approvazione dell'atto di sottomissione esistono, tuttavia, delle problematiche per le quali si stanno valutando le possibili soluzioni.

Se gli interpellanti lo desiderano poi sarò lieto di dire loro quali sono i passi che il Ministero sta compiendo per valutare questi problemi.

Il progetto 39/60/6062 Muro Lucano-Baragiano, per il cui completamento occorre realizzare un cavalcavia ed alcune opere di finitura e di sicurezza, è stato eseguito per il 75 per cento dell'attuale finanziamento.

Il tratto non è comunque apribile al traffico, come auspicato dagli onorevoli interpellanti, per mancanza, tra l'altro, delle citate opere di finitura e sicurezza ai sensi delle vigenti norme del codice della strada. Per l'apertura al traffico occorreranno circa 8 mesi dalla riattivazione dei cantieri.

La viabilità Baragiano-Basentana risulta invece consegnata all'Anas, da parte del Ministero dell'industria, ed aperta al traffico dall'anno 1993. Si ritiene che la competenza circa gli interventi di recupero e consolidamento, per danni da frana successivamente manifestatasi, non rientri più tra le competenze del Ministero dell'industria.

La viabilità Laviano Castelgrande, oggetto di revoca con delibera dell'ex Agen-sud del 14 aprile 1993, non rientra più tra i programmi ed i finanziamenti del ministero.

Circa l'attuale situazione, in considerazione delle diverse domande formulate, consegnerò alla Presidenza una tabella sinottica in cui sono riportate tutte le

opere pubbliche in Basilicata finanziate ex articolo 32 della legge n. 219 del 1981, relativo importo e relativo stadio esecutivo. Sono state consegnate agli enti destinatari (Anas e provincia di Potenza) a tutt'oggi 7 collegamenti viari su 12 interventi.

Circa le risorse finanziarie ulteriori occorrenti per il completamento del programma, si rinvia alla relazione al Parlamento, trasmessa ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della legge n. 144 del 1999, con la quale venivano individuate essenzialmente esigenze connesse con la sistemazione di fondi e con il consolidamento di frane, per un totale di circa 100 miliardi di lire.

Si segnala, tuttavia, in proposito, che numerose ulteriori opere di completamento funzionale, a volte già in tutto o in parte oggetto di precedente progettazione, sono richieste al Ministero dell'industria da vari enti (province, comuni, consorzi, comunità montane), ma non risultano attualmente rientrare tra le competenze affidate al ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Boccia ha facoltà di replicare.

ANTONIO BOCCIA. Presidente, vorrei anzitutto chiederle cortesemente di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della tabella sinottica cui ha fatto riferimento il sottosegretario Passigli.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente senz'altro, onorevole Boccia.

ANTONIO BOCCIA. Una parte della risposta fornita dal rappresentante del Governo mi ha lasciato alquanto perplesso ed è la parte che riguarda la risoluzione delle controversie in ordine al lotto Nerico-Muro Lucano.

A tale riguardo ricordo che fu approvato un emendamento da me presentato con il quale si chiedeva una integrazione delle risorse pari a 200 miliardi al fine di completare queste arterie. Sono passati tre anni e ovviamente il valore di queste

risorse, con il passare del tempo, si è ridotto. Sorgono problemi sull'effettiva possibilità di completare queste strade nel futuro. In particolare, per queste opere sono stati destinati 50 miliardi. Penso che la Corte dei conti si interesserà della vicenda perché tenere i soldi fermi per due o tre anni — scopriremo poi che queste risorse non saranno sufficienti a completare i lavori perché, nel frattempo, si sono svalutate — certamente costituisce un danno per l'erario. Tuttavia, il sottosegretario saprà affrontare la situazione avendo acquisito conoscenza della materia.

Bisogna trovare con urgenza soluzioni e non si deve porre come limite la fine della legislatura pensando che poi ci penseranno gli altri. Questo è un modo di agire poco corretto all'interno della pubblica amministrazione. Infatti, chi non vuole affrontare i problemi, deve dimettersi, per lasciare posto a chi è in grado di farlo, ma non può tenere ferma una pratica. Pregherei il sottosegretario di dare un'accelerazione per pervenire nel più breve tempo possibile alla soluzione del problema.

Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta del Governo perché vi scorgo un comportamento dilatorio e un danno per l'erario di cui qualcuno dovrà rispondere; francamente, vedo anche tempi lunghi perché non mi sembra che siamo sulla strada di una soluzione della questione.

(Caratteristiche chimiche dell'acqua minerale)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Paissan n. 2-02859 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 3*).

L'onorevole Galletti, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

PAOLO GALLETTI. Presidente, da vario tempo mi occupo per conto dei Verdi del problema dell'acqua minerale. Vorrei evidenziare che il costo dell'acqua potabile del rubinetto è di circa una lira al litro,

mentre il costo dell'acqua minerale varia da 600 a 2000 lire al litro. Evidentemente chi compra acqua minerale nel nostro paese — e sono tanti perché abbiamo il consumo più alto d'Europa — pensa di bere un'acqua più pura o più salubre di quella del rubinetto. In realtà, purtroppo, già nelle precedenti interpellanze avevo documentato che così non è perché l'attuale normativa, che risale al 1992, permette per legge — ahimè — la presenza nelle acque minerali di sostanze contaminanti ed inquinanti in misura molto superiore alla quantità permessa per le acque potabili. Stiamo parlando di veleni e di inquinanti. Ad esempio, il valore della concentrazione massima ammissibile di arsenico, secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, per le acque potabili — nel senso che oltre questa concentrazione un'acqua non è potabile — è indicato in 50 microgrammi/litro; per le acque minerali naturali la concentrazione massima ammissibile, al di sotto della quale non vi è l'obbligo di dichiarare sull'etichetta la presenza della sostanza corrispondente, è di 200 microgrammi/litro; quindi, 50 microgrammi/litro di arsenico per l'acqua di rubinetto e 200 microgrammi/litro per l'acqua minerale. La cosa stupefacente è che al di sopra dei 200 microgrammi/litro vi è solo l'obbligo di dichiararlo in etichetta.

Parliamo del cadmio, un accertato cancerogeno: per l'acqua potabile di rubinetto è prevista una concentrazione massima di 5 microgrammi/litro, per l'acqua minerale di 10 microgrammi/litro, con il solo obbligo di dichiararlo nell'etichetta. Potrei parlare di altre sostanze, ma non lo faccio.

Vorrei ricordare però, in sintesi, che la mancanza dell'obbligo da parte dei produttori di dichiarare nell'etichetta la presenza di sostanze velenose ed inquinanti, anche cancerogene come il cadmio, se non quando queste raggiungano concentrazioni molto più elevate di quelle ammesse per le acque potabili, è una norma assolutamente inaccettabile, sbagliata e pericolosa per la salute pubblica.

Faccio un altro esempio. La mancanza dell'obbligo di scrivere nell'etichetta che l'uso del prodotto è sconsigliato all'infanzia quando nell'acqua minerale vi sia una concentrazione di nitrati superiore a certi limiti (vale a dire a 10 milligrammi/litro, la concentrazione oltre la quale si è dimostrato che per l'infanzia possono esservi pericoli, ossia la cosiddetta sindrome *blue-baby*) — ricordo che i nitrati possono comunque dare adito alla formazione di precursori cancerogeni — è inaccettabile, perché se un'acqua minerale contiene meno di 10 milligrammi/litro di nitrati viene consigliata per l'infanzia, ma se ne contiene di più non viene sconsigliata (chissà quante mamme comprano indifferentemente un'acqua minerale anziché un'altra senza controllare il limite dei nitrati, sperando che essa sia utile per la salute dei loro bambini).

Avevo già denunciato tali incongruenze in Parlamento con due precedenti interpellanze — se ricordo bene — nel febbraio e nel giugno scorso; a tali interpellanze avevano risposto i sottosegretari Di Capua e Labate. Ciò che mi lascia molto perplesso è che nella risposta a tali interpellanze non mi è stato riferito che l'Unione europea, più precisamente la Commissione europea, aveva già inviato richieste di chiarimenti, che rappresentavano la premessa per una procedura di infrazione che poi, qualche mese fa, è stata avviata.

Per essere preciso, la prima lettera è stata trasmessa il 24 gennaio 2000, mentre la mia prima interpellanza è del febbraio 2000: ebbene, gli uffici che hanno preparato le risposte non hanno ricordato questo fatto importantissimo, vale a dire che la Commissione europea aveva già chiesto alle autorità italiane di inviare informazioni supplementari per valutare la compatibilità delle misure in questione, ossia della legislazione italiana del 1992 sulle acque minerali, con le disposizioni comunitarie relative all'acqua minerale. Non solo: il 24 marzo 2000 le autorità italiane hanno inviato all'Unione europea una risposta che è stata considerata assolutamente insufficiente perché, sostiene l'Unione europea, « la legislazione italiana

autorizza la presenza nell'acqua minerale naturale, a livelli di concentrazione superiori ai limiti di individuazione, di sostanze inquinanti o contaminanti delle quali non dovrebbe poter essere rilevata alcuna traccia in questo tipo di acque. D'altro canto,» — continua la lettera firmata dal commissario David Byrne — « per quanto riguarda l'arsenico, che può essere presente naturalmente nelle acque minerali, il decreto n. 542 del 1992 autorizza una concentrazione di 0,05 milligrammi/litro, ovvero 50 microgrammi/litro, mentre per le acque potabili la direttiva 98/83/CEE del Consiglio, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, fissa un limite di 10 microgrammi/litro, cinque volte meno elevato. La stessa osservazione può essere fatta per quanto riguarda il piombo ». Ciò significa che noi acquistiamo ad un prezzo dalle 600 alle 2.000 volte superiore a quello dell'acqua di rubinetto acqua minerale nella quale può essere contenuto arsenico e piombo in quantità cinque volte più elevata di quella permessa nelle acque di rubinetto: questo è ciò che dice l'Unione Europea.

Nella risposta che mi è stata data nel maggio 2000 alla seconda interpellanza neanche questo fatto è stato richiamato: ritengo ciò estremamente grave e tale da minare il rapporto di fiducia di un parlamentare, per di più della maggioranza, nei confronti del ministro della sanità e del Governo. Certamente, i funzionari che hanno preparato queste risposte debbono risponderne — credo — in sede politica e anche professionale.

Arriviamo poi alla procedura d'infrazione (n. 1999/4849 *ex* articolo 226 del trattato) che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia. Anche su questa procedura di infrazione, noi abbiamo risposte da parte degli uffici competenti del nostro Governo, del Ministero della sanità, che sono quanto mai censurabili.

In una prima parte vi è davvero l'ammissione delle errate legislazioni italiane; si riconosce — ahimè finalmente — che nelle acque minerali alcune sostanze

inquinanti dovrebbero essere assenti e questo — si dice — dovrebbe valere per i fenoli, gli agenti tensioattivi, gli oli minerali idrocarburi, gli idrocarburi aromatici policiclici, i pesticidi e bifenili policlorurati, i composti organoalogenati, e via dicendo; tutti prodotti che fino ad oggi potevano essere presenti nelle acque minerali.

Ma in quella risposta si dicono anche cose preoccupanti. In questo caso, parla l'ufficio legislativo del Ministero della sanità, facendo riferimento al Dipartimento prevenzione del Ministero della sanità.

Vorrei leggere un passo della lettera al Dipartimento prevenzione del Ministero della sanità. Si sa quanto noi Verdi diamo importanza alla prevenzione: tutti i cittadini si aspettano che un Dipartimento della prevenzione abbia tra gli obiettivi da perseguire al primo posto quello della tutela della salute dei cittadini. Ebbene, nella risposta all'Unione europea, si dice: « Per quanto riguarda il bario » — il cui limite massimo ammissibile viene notoriamente abbassato, vale a dire che dai 10 milligrammi litro attuali verrebbe abbassato, in un futuro decreto che non esiste ancora, ad un milligrammo (quindi, da 10 a 1) — è da segnalare — scrivono i funzionari referenti — che dagli atti dell'ufficio risulta che un esiguo numero di acque minerali attualmente in commercio presenta una concentrazione di bario di poco superiore ad un milligrammo per litro, mentre di altre non si conosce il valore effettivo in quanto i laboratori di analisi verificano che i valori parametrici siano inferiori ai limiti previsti dall'articolo 6 che sono di 10 milligrammi litro di bario. « Pertanto, tenuto conto anche delle considerazioni tecniche espresse dall'istituto ed al fine di consentire alle aziende interessate di ricercare eventualmente una diversa captazione dell'acqua minerale e, ove ciò non fosse possibile, evitare un impatto negativo immediato sull'occupazione per la chiusura delle aziende, potrebbe essere inserita nel decreto relativo al nuovo articolo 6 la precisazione che: per le acque già riconosciute, limitata-

mente al parametro bario, l'entrata in vigore del presente decreto è differita di mesi 6 ».

Ebbene, questa considerazione me l'aspetterei dal Ministero del lavoro e non dal Dipartimento prevenzione del Ministero della sanità, che si fa impropriamente carico di eventuali problemi occupazionali delle aziende di fronte ad un problema di salute pubblica che è così grave perché — come è scritto nel parere dell'Istituto superiore di sanità — il bario è una sostanza che, quando supera la concentrazione di 7,3 milligrammi per litro (ed oggi è permesso fino a 10 milligrammi per litro), può procurare problemi sulla pressione del sangue e l'incidenza di patologie cardiovascolari!

Signor sottosegretario, mi chiedo come questi funzionari e questi uffici possano, essendo preposti alla tutela della prevenzione della salute, rispondere in tale modo. Mi chiedo se rispondano alla tutela della salute o agli interessi delle aziende dell'acqua minerale!

In conclusione di questa illustrazione della mia interpellanza, chiedo che cosa intenda fare il Governo per rispondere alla procedura d'infrazione comunitaria, per modificare le etichette, in particolare segnalando che la concentrazione di nitrati superiore ad una certa soglia rende quelle acque rischiose per i bambini; come intenda anche, finalmente, eliminare dalle acque minerali quei pericolosi veleni e sostanze cancerogene che oggi sono presenti e rendono legalmente bevibili le acque minerali, con un costo che è da 600 a 2000 volte superiore a quello dell'acqua di rubinetto, ma che invece renderebbero un'acqua di rubinetto fuorilegge, per cui dovremmo vietarla alle persone.

Credo che su questo problema non sia più accettabile il tergiversare. Credo che dobbiamo rispondere immediatamente in queste settimane alla procedura d'infrazione della Commissione europea e predisporre subito un decreto correttivo dell'attuale e scandalosa normativa del 1992 (un'altra stagione politica, che mi auguro non torni più) sulle acque minerali nel nostro paese.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, in riferimento alle osservazioni formulate dall'onorevole Galletti intendo anzitutto far presente che le acque minerali naturali sono regolamentate in Italia dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, di recepimento della direttiva 80/777/CEE e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di recepimento della direttiva 96/70/CEE. Poiché le richiamate direttive non prevedevano limiti di concentrazione per i parametri chimici, il Ministero della sanità ritenne opportuno, a scopo cautelativo, emanare il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, regolamento recante i criteri di valutazione delle acque minerali naturali, con il quale vennero fissati i limiti di concentrazione per 19 sostanze contaminanti o indesiderabili, individuate da un'apposita commissione a suo tempo istituita nell'ambito del consiglio superiore di sanità, con riferimento anche a normative internazionali allora esistenti. Di conseguenza, l'eventuale superamento di detti limiti comporta automaticamente la non accettabilità dell'acqua e quindi il divieto della sua commercializzazione. Per quanto concerne l'affermazione secondo cui il decreto ministeriale n. 542 del 1992 consenta la presenza di agenti inquinanti e contaminanti in concentrazioni tali che, se fossero riscontrati in eguale misura nell'acqua potabile renderebbero quest'ultima non bevibile, si segnala che la presenza di taluni elementi conferisce all'acqua minerale proprietà caratteristiche e che la procedura di riconoscimento delle singole acque minerali prevede l'acquisizione del preventivo parere del consiglio superiore di sanità o specifica valutazione della presenza di singoli elementi nelle concentrazioni rilevate. Per quanto concerne la procedura di infrazione n. 1999/4849, ex articolo 226 del Trattato (sfruttamento e commercializzazione delle acque minerali naturali), il Ministero della

sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, ha trasmesso in data 9 ottobre 2000 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea per il successivo inoltrare alla commissione una proposta di modifica dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 542 del 1992. In particolare, tale proposta — che se richiesta dagli onorevoli interroganti per ragioni di trasparenza posso ben volentieri loro consegnare — prevede, in primo luogo, l'assenza, al limite di rilevabilità del metodo adottato, delle sostanze inquinanti o contaminanti elencato dal punto 2 al punto 7. In secondo luogo, per il piombo è stato indicato il nuovo limite di 0,01 milligrammi per litro, in linea con il valore previsto dalla nuova direttiva sulle acque potabili, in fase di recepimento. In terzo luogo, per altri parametri — quali l'arsenico, il bario, il boro, il manganese — ci si è attenuti ai valori riportati nel progetto di direttiva europea che dovrà fissare, oltre al tenore massimo di questi elementi, anche le relative avvertenze da riportare sulle etichette.

In particolare, è stato previsto di abbassare il valore relativo all'arsenico a 0,05 milligrammi per litro, che corrisponde sia al valore contenuto nel predetto progetto di direttiva, sia al valore attualmente in vigore per le acque potabili. Non si è ritenuto di dover fare riferimento con immediatezza ai valori limite della direttiva 98/83/CEE sulle acque potabili, ritenendo ragionevolmente che per la data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione (dicembre 2003) possa essere adottata la direttiva specifica per le acque minerali, con fissazione dei limiti per le sostanze in esse presenti. Faccio presente inoltre che il Ministero della sanità (per il parametro bario il cui limite massimo ammissibile viene notevolmente abbassato da 10 milligrammi per litro a un milligrammo per litro) ha ritenuto — salvo diverso avviso della Commissione europea e solo per le acque minerali già in commercio, tenuto conto anche delle considerazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità — di dover procedere ad un differimento di

sei mesi per l'adozione del nuovo limite, ciò per dare la possibilità alle aziende imbottigliatrici di adeguarsi alle nuove disposizioni. Ripeto, però, salvo diverso avviso della Commissione europea: allo stato, infatti, si è in attesa di conoscere, su questa proposta complessiva, le valutazioni della Commissione europea. Per quanto riguarda le eventuali controindicazioni o avvertenze per la presenza di alcuni componenti chimici, da riportare sulle etichette delle acque minerali italiane, allo stato attuale si è ritenuto opportuno restare in attesa delle disposizioni comunitarie, che saranno emanate con la direttiva specifica.

Si soggiunge, infine, per quanto concerne l'uso pediatrico di un'acqua minerale, che sono attualmente commercializzate acque minerali italiane obbligatoriamente con una concentrazione di nitrati inferiore a 10 milligrammi al litro, che riportano sulle etichette, secondo quanto previsto dalla direttiva 80/777/CEE la dicitura indicata per l'alimentazione dei neonati e/o la dicitura indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Tali indicazioni vengono attribuite a dette acque con specifico decreto ministeriale, a seguito di parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, che valuta tra l'altro lo studio clinico pediatrico sperimentale effettuato su ogni singola acqua minerale.

PRESIDENTE. L'onorevole Galletti, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

PAOLO GALLETTI. Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto della risposta, in primo luogo perché non esiste una nuova normativa sulle acque minerali del nostro paese ed è ancora vigente quella del 1992, che prevede la presenza nelle acque minerali di inquinanti e sostanze indesiderabili che la renderebbero non potabile se fosse acqua di rubinetto.

Non si può sostenere, come hanno scritto gli uffici nella risposta, che alcune di queste sostanze sono caratteristiche dell'acqua minerale, perché la presenza di antiparassitari o policlorobifenili (0,1 mil-

ligrammi al litro per componente separato e 0,5 milligrammi al litro in tutto) non è una caratteristica dell'acqua, così come la presenza di idrocarburi aromatici policiclici (0,2 milligrammi al litro), di oli minerali, di composti organoalogenati, di fenoli, di cadmio (che è un cancerogeno, oggi permesso a 0,01 milligrammi al litro), di arsenico (che è un potente veleno, seppur presente in natura), non può costituire la caratteristica di un'acqua.

Credo, quindi, che non ci siamo, che in questi mesi, nonostante le sollecitazioni costruttive che sono venute dai Verdi, non vi sia stata un'assunzione di responsabilità riguardo al problema e che le risposte alla Commissione europea, fino alla procedura d'infrazione, siano state insoddisfacenti ed evasive. Anche le risposte del dipartimento della prevenzione e lo stesso parere dell'Istituto superiore di sanità sono molto reticenti. Rispetto alla questione del bario, è singolare, ripeto, che s'invochi una proroga a fronte della conclamata pericolosità della sostanza nelle concentrazioni oggi presenti. Non è accettabile, quindi, che su un tema così importante vi sia un atteggiamento di questo tipo. Mi rendo conto che si tratta di un affare importante, che interessa aziende quotate in borsa, multinazionali, famiglie che ogni giorno acquistano l'acqua minerale, ma che l'acquistano all'oscuro dei potenziali rischi cui possono andare incontro (rischi che pagano profumatamente).

Anche la questione dei nitrati è singolare: si consigliano acque minerali con una presenza massima di 10 milligrammi al litro di nitrati come adatte ai bambini; fin qui, benissimo, ma non si sconsigliano la gran parte delle acque minerali per i bambini, dove i nitrati sono superiori a 10 milligrammi al litro. È singolare altresì che enti ed istituti che sono istituzionalmente preposti alla prevenzione e alla tutela della salute mettano al primo posto interessi di tipo industriale che non competono loro. Non vorrei che, anche in questo caso, vedessimo un film già visto: quello dei controlli sulle farine animali e sui mangimi, in relazione alla cosiddetta mucca pazza, in cui gli organismi tecnici

preposti in questi anni alla vigilanza sono stati di manica larga e non hanno affrontato il problema con severità, perché vi erano interessi economici colossali, per esempio, nella produzione dei mangimi con farine di carne.

Per le acque minerali si tratta di questioni fondamentali che riguardano la salute e che devono essere affrontate con ben altro rigore. Pertanto, non mi posso dichiarare per nulla soddisfatto della risposta e auspico che, senza attendere le direttive europee e quant'altro, rispetto a quanto già conosciamo — pericolosità dell'arsenico, del cadmio, del piombo e dei nitrati — si intervenga con un decreto ministeriale al fine di mettere ordine in questa giungla. Occorre predisporre etichette chiare e fare in modo che l'acqua minerale abbia, quanto meno, le stesse caratteristiche dell'acqua di rubinetto e non che sia meno sicura, meno sana e più cara.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare alle interpellanze rivolte ad altri ministri, ma il Governo latita. Sono obbligato a sospendere la seduta, con rammarico.

RENATO CAMBURSANO. Anche nostro.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle 15,35, è ripresa alle 15,40.

PRESIDENTE. Onorevole Morgando, la Presidenza si rende ben conto degli impegni che hanno gli uomini di Governo; deve peraltro rilevare che non è abituale che la Camera sospenda le proprie sedute per l'assenza del Governo e di ciò non può che rammaricarsi.

(Stato di avanzamento del patto territoriale della Bassa Padovana)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Saonara n. 2-02865 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 4).

L'onorevole Saonara ha facoltà di illustrarla.

GIOVANNI SAONARA. Signor Presidente, in data 14 luglio 1998 la provincia di Padova presentava richiesta di assenso all'attivazione del patto territoriale. In questo biennio l'attuazione del patto è stata seguita con grande attenzione dagli amministratori di allora, e in particolare dall'assessore alle attività produttive, dottor Antonino Ziglio, nonché ovviamente dagli amministratori attuali.

Peraltro, il 3 aprile 2000 *Il Sole 24 Ore*, nel supplemento *Nord-est*, pubblicava un articolo intitolato «Patti territoriali in *surplace* nel Veneto», in cui si davano informazioni preoccupanti, parzialmente confermate poi nel maggio dello stesso anno anche dagli uffici ministeriali da me contattati.

Successivamente, il 6 giugno 2000, il sottosegretario Morgando interveniva cortesemente in risposta all'interpellanza n. 2-02299 sulla razionalizzazione degli strumenti di finanziamento per le aree depresse del centro nord, soprattutto in relazione alla questione delle mappe e dell'individuazione delle zone ad obiettivo 2.

Il 28 agosto 2000 sempre *Il Sole 24 Ore* parlava di decollo difficile non solo per i patti territoriali, ma anche per i contratti d'area. Il 7 novembre 2000 il Ministero del tesoro pubblicava sulla *Gazzetta Ufficiale* il regolamento concernente la disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali. Qualche giorno più tardi i quotidiani locali davano conto del fatto che i patti territoriali venivano considerati ormai in via di definizione anche per la zona della Bassa Padovana. Tuttavia, a metà gennaio di nuovo *Il Sole 24 Ore* dava invece un'indicazione in qualche modo diversa e più preoccupante.

Signor sottosegretario, nell'interpellanza si chiede, quindi, a che punto si è con lo stato di avanzamento del patto, che riguarda 45 comuni ed altri 40 soggetti promotori.